



MUNICIPIO DI GNOSCA

Tel. 091 829 17 12 Fax 091 829 41 53
CCP 65-1369-1

Ordinanza municipale n. 4 / 1999 concernente l'uso delle strade in caso di nevicate

Risoluzione n. 245 del 15 novembre 1999

Il Municipio

Richiamati:

- ♦ gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- ♦ l'art. 25 del Regolamento di applicazione della LOC;

Ordina:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari;
2. E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. I proprietari di autoveicoli che utilizzano i posteggi pubblici, devono favorire lo sgombero. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. E' vietato provocare fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni è declinata.
7. Chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è passibile di una multa da fr. 100.- a fr. 1'000.-, giusta l'rt. 163 del Regolamento organico comunale.
8. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.
9. L'Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 16 novembre 1999 al 1° dicembre 1999, ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco: A. Mariotti N. il Segretario: S. Mesurini

6525 Gnosca, 15 novembre 1999

